

LA VIA DOPO ROMA COOPERAZIONE RAFFORZATA — GIÀ UNA REALTÀ





Dichiarazione di Roma:

"Agiremo congiuntamente, a ritmi e con intensità diversi se necessario, ma sempre procedendo nella stessa direzione, come abbiamo fatto in passato, in linea con i trattati e lasciando la porta aperta a coloro che desiderano associarsi successivamente. La nostra Unione è indivisa e indivisibile."



"Emerge dal Libro bianco che ogni scenario muove dal presupposto che i 27 Stati membri procedano insieme nel loro cammino come Unione: il principio è questo. C'è poi la possibilità che chi vuole di più faccia di più: si tratta di un chiaro dato di fatto, già in base ai trattati attuali. I trattati di oggi saranno i trattati di domani, i trattati per un arco di tempo più lungo. La cooperazione rafforzata è già una realtà, non soltanto per l'euro e Schengen, ma anche in altri settori, ad esempio l'imposta sulle operazioni finanziarie, il brevetto unitario europeo o la Procura europea."

Presidente Jean-Claude Juncker (al termine del Consiglio europeo, 10 marzo 2017)

La cooperazione rafforzata consente a un gruppo di almeno nove paesi di attuare misure se risulta impossibile un accordo fra tutti gli Stati membri. Gli altri paesi UE mantengono il diritto di aderirvi in qualsiasi momento. La procedura è pensata per superare la paralisi quando una proposta è bloccata da un singolo paese o da un piccolo gruppo di paesi che non intendono partecipare all'iniziativa. Non permette tuttavia di esorbitare dalle competenze previste dai trattati UE. La possibilità di avviare una cooperazione rafforzata è stata introdotta nell'ordinamento dell'Unione dal trattato di Amsterdam del 1999, mentre il trattato di Lisbona del 2009 ha formalizzato la procedura e esteso l'ambito d'applicazione alla difesa.

PROCEDURA

La cooperazione rafforzata è autorizzata tramite una decisione adottata con il voto favorevole della **maggio-** ranza qualificata degli Stati membri al Consiglio e l'approvazione del Parlamento europeo. Per l'adozione delle nuove norme sono poi necessarie l'unanimità dagli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata e la consultazione del Parlamento europeo. Gli altri Stati membri sono liberi di associarsi alla cooperazione rafforzata in qualsiasi momento.



BREVETTO UNITARIO EUROPEO

Con il **tribunale specializzato per i brevetti** le cause saranno sottoposte a giudici dotati della massima competenza giuridica e tecnica in materia brevettuale. Un tribunale unificato implica inoltre costi più bassi per le **parti**, che **non devono avviare simultaneamente cause in diversi paesi**.

26 Stati membri

Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito

LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO

Le **coppie internazionali** potranno scegliere di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Se la coppia non trova un accordo, i giudici applicheranno una **formula comune** per determinare la legge nazionale applicabile.



17 Stati membri

Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia



PROCURA EUROPEA (EPPO)

Una **Procura europea** si accerterà che sia istruito e portato a termine ogni singolo caso di presunta frode a danno del bilancio dell'Unione, in modo che chiunque frodi sappia che sarà perseguito e processato. Questo avrà un forte effetto deterrente.



Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia



IMPOSTA SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE (FTT)

Un'**imposta sulle operazioni finanziarie** rafforzerà il mercato unico riducendo le differenze fra le diverse impostazioni seguite a livello nazionale per la tassazione delle operazioni finanziarie e farà in modo che il settore finanziario apporti un **contributo equo e cospicuo alle entrate pubbliche**.



Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia



REGIME PATRIMONIALE

La normativa sul **regime patrimoniale applicabile alle coppie internazionali** stabilirà norme chiare per i casi di divorzio o di decesso, ponendo fine a procedimenti paralleli in vari Stati membri, potenzialmente in conflitto, vertenti ad esempio su immobili o conti bancari.

17 Stati membri

Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia

